

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **10/1956** (ECLI:IT:COST:1956:10)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **DE NICOLA** - Redattore: - Relatore: **PAPALDO**

Udienza Pubblica del **16/05/1956**; Decisione del **20/06/1956**

Deposito del **03/07/1956**; Pubblicazione in G. U. **07/07/1956**

Norme impugnate:

Massime: **38 39**

Atti decisi:

N. 10

SENTENZA 20 GIUGNO 1956

Deposito in cancelleria: 3 luglio 1956.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 168 del 7 luglio 1956.

Pres. DE NICOLA - Rel. PAPALDO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 163 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, promosso con l'ordinanza 26 gennaio

1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Vittori Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 3 marzo 1956, n. 53 ed iscritta al n. 55 Registro ordinanze 1956:

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udita nell'udienza pubblica del 16 maggio 1956 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini.

Ritenuto, in fatto:

Il giorno 3 gennaio 1956, il Commissario di p.s. di Carrara ordinava a Vittori Giuseppe di rientrare a Segni, suo comune di residenza, e di presentarsi al Sindaco entro il successivo giorno 6.

Il Vittori veniva all'uopo munito di foglio di via obbligatorio; ma egli non si presentava al Sindaco di Segni entro il termine prefissatogli e il giorno 16 gennaio 1956, sorpreso in Livorno, veniva arrestato e denunciato per contravvenzione all'ordine di rimpatrio.

Il 26 gennaio 1956, nel dibattimento davanti al Pretore di Livorno al Vittori fu contestata la contravvenzione all'art. 163 ultimo comma delle leggi di p.s.

La difesa sollevò l'eccezione di illegittimità costituzionale del predetto art. 163 in relazione all'art. 16 della Costituzione, e il Pretore, ritenuta pregiudiziale e non manifestamente infondata tale eccezione, con ordinanza pronunciata in udienza sospese il giudizio e dispose la remissione degli atti a questa Corte.

Il Vittori non si costituiva.

Intervenne invece regolarmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale presentò e illustrò oralmente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura, in via pregiudiziale, eccepì la incompetenza della Corte a giudicare sulle questioni di legittimità costituzionale relative alle leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione; nel merito, concluse respingersi l'eccezione di incostituzionalità della norma impugnata.

Considerato, in diritto:

1) Sull'eccezione pregiudiziale questa Corte, con la sentenza n. 1, 5 giugno 1956, ha dichiarato la propria competenza a giudicare le questioni di legittimità costituzionale relative alle leggi ed agli atti aventi forza di legge anche se anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto la Corte, riaffermando i motivi addotti su tale punto nella sua precedente sentenza, giudica infondata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.

2) Nel merito, la Corte ritiene che si debba respingere l'eccezione di illegittimità

costituzionale dell'art. 163 del Testo unico leggi di p.s.

Con sentenza n. 2, 14 giugno 1956, questa Corte ha dichiarato infondata, salvo in due punti relativi alle persone genericamente sospette e alla traduzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 legge di p.s., che contempla il rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Ora, l'impugnato articolo 163 è intimamente collegato con l'art. 157, ma non nelle due parti di quest'ultimo articolo, delle quali la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale.

Ad evitare equivoci, sarà bene soggiungere: è vero che l'art. 163 nel comma 3 prevede la traduzione, ma detto comma corrisponde fedelmente all'ultimo comma dell'art. 157 di cui la Corte ha escluso la illegittimità costituzionale, in quanto prevede la traduzione ma non come conseguenza di un provvedimento dell'Autorità di p.s., bensì come conseguenza di una sentenza dell'Autorità giudiziaria, anzi come conseguenza di una pena scontata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell'art. 163 T.U. leggi di p.s., sollevata con l'ordinanza, menzionata in epigrafe, del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Vittori Giuseppe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.